

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 467/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 28221 del 02/10/2018

Classificazione 2.5

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente disposizione legislativa assume come punto di riferimento la necessità di rilanciare l'azione regionale in materia di politica industriale.

I diversi studi ed interventi (Banca d'Italia, Svimez, Confindustria, ecc) evidenziano la crescente importanza del sistema industriale nello sviluppo dei territori e delle comunità. Le debolezze del nostro sistema economico ed imprenditoriale derivano dagli insuccessi delle politiche di investimento orientate a grandi e fallimentari insediamenti produttivi e ad una costante polverizzazione di contributi che non hanno permesso la creazione e la stabilizzazione nel tempo di imprese che hanno fondato la loro attività gestionale/imprenditoriale sulla ciclica disponibilità e ricerca di contributi regionali.

Oggi, si rileva che, a fronte di una offerta strutturata di interventi di natura strettamente finanziaria che la Regione ha reso disponibile attraverso Fincalabria, risulta fortemente carente la qualità e la competitività dell'offerta insediativa, nonostante la L.R. n. 24/2103 abbia razionalizzato e reso unitario l'ente regionale a ciò deputato.

Infatti, nonostante il vigente quadro normativo nazionale e regionale che assegna funzioni primarie in materia di insediamento produttivo e che tale somma di poteri pubblici, di funzioni pubbliche da esercitare nell'interesse pubblico della Regione e delle imprese, il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), disciplinato dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013 che lo ha istituito, non possiede un quadro organico ed aggiornato alle esigenze del sistema economico regionale.

Perciò, la presente disposizione normativa intende definire un assetto ordinato e strutturato alle funzioni ed alle attività del CORAP.

L'articolo 1 descrive l'oggetto e la finalità della complessiva disposizione di legge avendo cura di collocare sia la Regione che il CORAP all'interno di un quadro rinnovato di politica economica, industriale (senza esclusione di alcun comparto) ed insediativa per compensare la carenza in termini di competitività.

L'articolo 2 introduce ed enumera le definizioni dei termini e dei concetti che la legge utilizza per consentire la uniformità dei termini utilizzati.

L'articolo 3 descrive le misure per garantire l'attrattività rendendo il CORAP parte del sistema regionale di politica economica e favorire l'insediabilità delle imprese attraverso una forma contrattuale/convenzionale che inglobi e superi la visione "immobiliaristica" della mera cessione dei lotti.

L'articolo 4 pone al centro del sistema insediativo le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, già indicate nella L.R. n. 38 del 2001 e mai attività né in termini di programmazione, né in termini di progettazione e regolamentazione. L'orientamento delle politiche europee e nazionali verso modelli di produzione sostenibile impongono

una rapida virata della politica regionale verso il modello APEA che la legge assegna al CORAP dando un inquadramento rinnovato e un impegno alla diffusione su tutto il territorio regionale.

L'articolo 5 interviene per orientare all'interno di un coordinamento unico il sistema regionale d'offerta e sostegno alle imprese attraverso una cooperazione programmatica e progettuale tra Fincalabra e CORAP per consentire una maggiore efficacia nel conseguimento degli obiettivi regionali.

L'articolo 6 precisa e orienta l'impatto delle tecnologie abilitanti a favore diretto delle imprese e per le materie ambientali ed energetiche che possono essere applicate ai processi di produzione e trasformazione.

L'articolo 7 riconosce l'importanza dei modelli aggregativi, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese e dai comparti produttivi, per i quali il CORAP dovrà avere una funzione di stimolo e di maggiore qualificazione programmatica e progettuale.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 si rivolgono alla necessità che il CORAP assuma un ruolo di partner programmatico e progettuale insieme a Fincalabra per gli interventi finanziari orientati a favorire gli insediamenti nelle aree qualificate come APEA; progetti e realizzazioni con tutti gli strumenti attuativi a disposizione opportunità di creazioni d'impresa e di servizi per l'innovazione e le start-up sin dalla fase propositiva e di prima elaborazione di una idea imprenditoriale.

L'articolo 12 autorizza il CORAP ad essere agente dei processi di rilancio delle aree di crisi che riguardano sia le aree urbane che le aree interne attraverso una specifica proposta programmatica e d'intervento.

L'articolo 13 qualifica il CORAP quale "Organismo intermedio" per l'esecuzione delle attività conferibili nell'ambito della programmazione regionale.

L'articolo 14 sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 24/2103 introducendo tra gli organi l'assemblea e inserisce il nuovo comma 6-*bis* individuando la composizione ed elencando le funzioni.

L'articolo 15 definisce le procedure di commissariamento e le procedure di liquidazioni nell'ambito del combinato disposto di cui al R.D. n. 267/1942 e s.m.i., il D. lgs. n. 147/2013 e s.m.i. e le norme speciali stabilite nel suddetto articolo.

L'articolo 16 assume l'accordo di programma come atto primario di regolazione dei rapporti tra la Regione ed il CORAP per conseguire gli obiettivi della legge e del quadro normativo di riferimento per il Consorzio.

Gli articoli 17 e 18 definiscono i termini, le modalità e gli ambiti in cui si eseguono i trasferimenti dalla Regione al CORAP in materia di infrastrutture per le aree e gli agglomerati di competenza.

L'articolo 19 inserisce la clausola valutativa per l'esercizio del controllo da parte del Consiglio regionale in merito all'esecuzione della presente legge.

Gli articoli 20 e 21 abrogano le norme della L.R. n. 38 incompatibili con la L.R. n. 24/2013 e la presente legge e l'ultimo determina l'entrata in vigore del presente atto.



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Disegno di legge “*Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale*”

Sintesi delle disposizioni finanziarie:

Gli articoli da 1 a 19 espongono le disposizioni previste per l'intervento ordinamentale in materia di politiche regionali finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione della politica di insediamento industriale e prevedono, in tale fase, un contenuto impatto sul bilancio regionale orientato alla contribuzione iniziale per la copertura dei costi gestionali.

Per fare fronte alla costituzione dell'Agenzia, il Dipartimento Sviluppo Economico è autorizzato a istituire un fondo nel quale far confluire la somma di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. La suddetta somma, è prevista dall'art. 2, comma 3 della l.r. 48/2018 a copertura dei costi di gestione del CORAP e la si riporta integralmente: “Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.”

L'articolo 20 dispone la clausola valutativa dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 21 prevede le disposizioni di finanziaria come sopra espresse.

Gli articoli 22 e 23 dispongono l'abrogazione di norme incompatibili con la presente legge e l'entrata in vigore della legge.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Da 1 a 19	Norme ordinamentali in materia di politica industriale e di insediamento
20	Non comporta oneri finanziari
21	Norma finanziaria riferita alla quota costi di gestione anni 2019/2021 euro 3.000.000 annui
22	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme
23	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge

Totale euro 9.000.000

RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
Art. da 1 a 19	Non comporta oneri, prevede disposizioni ordinamentali	Euro 0,00
Art. 20	Non comporta oneri, prevede disposizioni di carattere valutativo	Euro 0,00
Art. 21	Norma finanziaria Spese di carattere corrente	Euro 9.000.000,00
Art. 22	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme	Euro 0,00
Art.23	Non comporta oneri, disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per garantire la quota di copertura dei costi di gestione	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Legge Regione Calabria n... del...2019

“Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere n) e o) dello Statuto, adottato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e s.m.i., e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, nazionale e regionale e dagli obblighi derivanti ed assorbiti dal vincolo della tutela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del DPR n. 218/1978, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività, la competitività e lo sviluppo sostenibile del territorio per favorire:
 - a) nuovi investimenti;
 - b) lo sviluppo del sistema insediativo nel quadro europeo della sostenibilità ambientale ed energetica;
 - c) la crescita economica;
 - d) la tutela e la crescita dell'occupazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, attraverso il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale:
 - a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni;
 - b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;
 - c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione e la qualificazione;
 - d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
 - e) sostiene le specializzazioni produttive.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

- a) Agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici consortili ed individuati nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico – QTRP della Regione Calabria e s.m.i.;
- b) Aree industriali strategiche: aree industriali di interesse strategico per lo sviluppo regionale individuate dagli strumenti urbanistici di cui al punto a) e connesse a reti TEN e/o collocate lungo dorsali di comunicazione di interesse nazionale o aeroporti di interesse nazionale o porti commerciali di interesse regionale/nazionale;

- c) Aree individuate da PIP – Piani Insediamento Produttivo: aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale;
- d) Parco di Impresa: insieme di strutture, infrastrutture e servizi comuni e innovativi per le imprese che si localizzano e operano anche all'interno di aree o agglomerati industriali. All'interno dei Parchi di Impresa potranno localizzarsi attività quali: - incubatori di impresa; - spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei; - infrastrutture e servizi telematici condivisi; - spazi per le attività di logistica; - spazi comuni per le attività formative e seminariali;
- e) Microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- f) Servizi primari: servizi indispensabili a garantire l'attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica;
- g) Servizi secondari: servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l'innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l'offerta economica regionale; tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell'efficienza energetica;
- h) Servizi ambientali/energetici: servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell'acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio;
- i) Tecnologie abilitanti: tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;
- j) Cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;

- k) Distretto industriale: agglomerazione di imprese, in generale di piccola e media dimensione, ubicate in un ambito territoriale circoscritto e storicamente determinato, specializzate in una o più fasi di un processo produttivo e integrate mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere economico e sociale;
- l) Filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;
- m) Fab-Lab: è un laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala capace di produrre potenzialmente qualsiasi cosa, generalmente oggetti che fuoriescono dalla produzione di massa. È uno spazio aperto all'innovazione, all'apprendimento, all'invenzione, alla prototipazione;
- n) Strategia di specializzazione intelligente: la strategia di innovazione regionale che definisce le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi;
- o) Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;
- p) Attività di governo locale interattiva: corrisponde all'attivazione di modalità di soluzione dei problemi di coordinamento tra gli agenti istituzionali ed economici di un sistema locale e al governo di un network di coordinamento e di cooperazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi che può anche essere inteso come una rete di relazioni e comunicazioni sociali interattive in funzione del raggiungimento e della stessa definizione di obiettivi socioeconomici di sviluppo del territorio;
- q) Fondi SIE: Fondi strutturali e di investimento europei che concorrono alla politica di coesione europea, nazionale e regionale.

Articolo 3 - (Misure per garantire l'attrattività)

1. Il CORAP è parte integrante del sistema regionale definito dal Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale" e partecipa – in qualità di attuatore – al suo sviluppo ed all'attuazione delle misure che potrà proporre per garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione

dei procedimenti insediativi nelle aree, negli agglomerati industriali e nelle aree di insediamento produttivo su tutto il territorio regionale.

2. Il CORAP, è autorizzato a definire, con proprio regolamento approvato dalla Regione, uno specifico strumento convenzionale/contrattuale per favorire l'insediamento nelle aree/agglomerati industriali di competenza prioritariamente rivolti a imprese o a gruppi d'imprese, anche costituiti o costituenti filiere, cluster, distretti con o senza specializzazione di piccola o media dimensione e di ogni comparto produttivo, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o rinnovazioni per esigenze di innovazione, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti sulla competitività del sistema d'impresa locale e regionale.
3. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:
 - a) il valore degli investimenti a carico delle imprese;
 - b) il positivo impatto occupazionale con l'utilizzo degli strumenti consentiti dalle norme in materia;
 - c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale;
 - d) l'innovazione tecnologica;
 - e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
 - f) la sicurezza per l'ambiente e per i lavoratori;
 - g) gli investimenti in materia ambientale, energetica e sociale;
 - h) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Il CORAP, è qualificato ed opera per l'attuazione delle disposizioni della presente legge quale "Organismo intermedio" della Regione Calabria ed accede alle misure applicabili derivanti dalla programmazione comunitarie e regionale sostenuta dai Fondi SIE.
5. Il CORAP, per l'esecuzione della presente legge è autorizzato e qualificato a stipulare accordi con Fincalabria e con l'Agenzia Invitalia per coordinare, programmare ed attuare ogni azione ritenuta idonea al conseguimento ed al mantenimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 4 - (Sviluppo del sistema insediativo)

1. L'articolo 21 della L.R. n. 38/2001 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell' articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito

APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali, delle aree e degli insediamenti PIP in APEA.

2. Il CORAP è il soggetto delegato alla definizione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle APEA su tutto il territorio regionale e ne garantisce il coordinamento all'interno di un modello regionale unitario in relazione alle diverse esigenze e specializzazioni produttive dei territori e dei comparti produttivi.
3. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività economiche agroindustriali, artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
4. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:
 - a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - b) la tutela della salute e della sicurezza;
 - c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;
 - d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;
5. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, il CORAP provvede alla definizione e proposizione di un regolamento, soggetto all'approvazione della Giunta regionale, per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
 - a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
 - b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
 - c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
 - d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;

- e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
6. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
7. Gli agglomerati e le aree industriali di competenza del CORAP costituiscono aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate, se coerenti con le disposizioni del regolamento di cui al comma 5.

Articolo 5 - (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)

1. La Regione emana specifici indirizzi a Fincalabra ed al CORAP diretti al coordinamento, mediante un accordo quadro tra loro, che individui e disciplini le modalità di intervento a sostegno dei programmi regionali a favore delle imprese del territorio.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.
3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali che si integrano nel sistema APEA.
4. Al fine di favorire la promozione commerciale all'estero e il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e del terziario la Regione provvede, avvalendosi degli strumenti regionali per l'internazionalizzazione, al coordinamento delle iniziative e delle azioni di supporto attuative delle strategie di internazionalizzazione del sistema economico della Regione ed alle intese con il sistema camerale regionale e con gli enti di promozione nazionale.

Articolo 6 - (Tecnologie abilitanti)

1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto nel campo dei processi produttivi e delle trasformazioni di prodotto che, coerenti con il modello APEA, realizzino per le imprese e per il territorio gli obiettivi comunitari e nazionali in materia di tutela della salute e di sostenibilità ambientale ed energetica.
2. Il CORAP, è delegato ed autorizzato a promuovere, anche con la cooperazione con enti nazionali e sistema universitario, alla diffusione e l'utilizzo delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni per sostenere quanto disposto al comma 1.

3. Il CORAP, nel quadro del sistema APEA, promuove iniziative volte a creare e sviluppare un ambiente regionale di cooperazione istituzionale per favorire l'innovazione delle imprese regionali singole o aggregate per facilitare le relazioni tra imprese e sistema della ricerca e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio e favorire l'accesso a reti locali, nazionali e internazionali di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente.

Articolo 7 – (Insediamenti di Cluster, Distretti, Reti, Filiere e altre forme aggregative)

1. La Regione riconosce l'importanza di ogni forma aggregativa tra imprese quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio, crescita delle imprese e qualificazione delle risorse umane.
2. Il CORAP promuove ogni iniziativa utile a programmare, progettare, realizzare e gestire ogni iniziativa utile a realizzare all'interno delle aree di competenza o delle aree, anche individuate attraverso accordi quadro con i Comuni ed altri Enti, pubblici e/o privati, infrastrutture – materiali ed immateriali – idonee a favorire l'insediamento di ogni forma integrativa.
3. Il CORAP è autorizzato a predisporre dei piani di natura economica ed infrastrutturale per individuare aree qualificabili per gli insediamenti in forma aggregata delle imprese. Tali piani sono proposti alla Regione che provvede all'approvazione ed al sostegno finanziario, unitamente ed in concorso agli strumenti finanziari attivabili dal CORAP, da Fincalabra e dai privati.

Articolo 8 – (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. Il CORAP e Fincalabra, nell'ambito della programmazione regionale, anche derivante dai Fondi SIE e dai fondi nazionali, sono autorizzati a definire un catalogo unitario degli incentivi regionali ordinati nei seguenti macro-ambiti:
 - a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito dei contratti regionali di insediamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - b) incentivi per i progetti di aggregazione d'impresa;
 - c) incentivi per gli investimenti, materiali ed immateriali, sostenuti dalle imprese.

Articolo 9 – (Misure per il supporto manageriale delle PMI)

1. Il CORAP, in esecuzione della specifica funzione di cui all'articolo 12, comma 1, lett. e) della L.R. n. 38/2001, procede all'accreditamento regionale quale ente di formazione e predispone, anche in cooperazione con Enti istituzionali di formazione, Istituti scolastici ed Enti universitari, pubblici e privati, un

- programma di formazione professionale e manageriale per tutte le materie di interesse delle imprese, per ogni comparto e per tutto il territorio regionale.
2. Il CORAP provvede ad eseguire il programma di cui al comma 1 nella qualità di ente accreditato dalla Regione, anche in convenzione con altri Enti, ed il suddetto programma è sostenuto finanziariamente dalla Regione nell'ambito della propria programmazione e secondo la regolamentazione applicabile.
 3. Il CORAP, nell'ambito delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 38/2001, è autorizzato ad individuare i servizi idonei e necessari a supportare le imprese, ad inserirli in un apposito piano di servizi alle imprese.
 4. Il Piano di cui al comma 3 è presentato al Dipartimento competente e vigilante, è approvato dalla Giunta regionale ed è parte integrante della programmazione regionale e da questa finanziato secondo le regolamentazioni applicabili e vigenti.

Articolo 10 – (Misure per il sostegno all'innovazione delle PMI)

1. Il CORAP, in esecuzione delle specifiche funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 38/2001 e nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, procede alla definizione di accordi quadro con Enti universitari e di ricerca per favorire ogni forma di innovazione rivolta alle imprese insediate o da insediare all'interno del sistema insediativo regionale e, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, il CORAP può programmare, per conto della Regione e d'intesa con Fincalabra, la concessione di incentivi alle imprese, insediate nelle aree costituenti il sistema regionale delle APEA e nelle aree concesse e per ogni comparto produttivo, per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle aggregazioni produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

Articolo 11 – (Misure per il sostegno alle Start-up)

1. Il CORAP, in esecuzione delle specifiche funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. n. 38/2001 e nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, procede alla definizione di accordi quadro con Enti universitari ed Istituzioni scolastiche alla creazione di Fab-Lab per favorire e sostenere la nascita ed il primo avvio di imprese, di ogni comparto, in fase di avvio e per sostenere i procedimenti di prototipazione.

Articolo 12 – (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività economiche e produttive)

1. Il CORAP, nel quadro della vigente normativa in materia di aree di crisi - anche qualificabili secondo la normativa europea e nazionale - e nell'ambito e con il sostegno della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, procede, in convenzione con la Regione e anche in cooperazione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e/o con Fincalabro, all'analisi, alla valutazione, alla programmazione economica ed infrastrutturale ed alla definizione di specifici piani d'intervento per le aree di crisi su tutto il territorio regionale.
2. Gli obiettivi che il CORAP dovrà perseguire con tali interventi di programmazione, progettazione ed esecuzione gli obiettivi sono: la ripresa delle attività produttive, la qualificazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali; il sostegno dei programmi di sviluppo; l'attrazione di nuovi investimenti e la riqualificazione ed il recupero ambientale delle aree.
3. Il CORAP, ai sensi e per gli effetti della presente legge e del quadro nazionale e regionale ad esso applicabile, è il soggetto proponente ed attuatore per le misure disposte e per gli strumenti relativi alla gestione delle aree di crisi industriale complessa e non complessa, all'interno delle aree urbane o degli agglomerati industriali esistenti, secondo la regolamentazione applicabile ai suddetti casi.

Articolo 13 – (Qualificazione e funzioni del CORAP)

1. Il CORAP, oltre le qualificazioni conferite dall'articolo 36 della L. n. 317/1991 e dalle norme nazionali e regionali, è, per tutti gli effetti derivanti, un ente dipendente della Regione; è qualificato come "Organismo di diritto pubblico", ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è qualificato come "Organismo intermedio" per l'esecuzione delle attività conferibili nell'ambito della programmazione regionale.
2. Il CORAP, oltre le funzioni individuate dalla presente legge, dalle norme nazionali applicabili ai Consorzi industriali e dall'articolo 12 della L.R. n. 38/2001, svolge nelle aree e negli agglomerati di competenza o assegnati, in regime convenzionale con gli enti locali o la stessa Regione, le seguenti funzioni:
progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
a) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
b) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;

- c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
- d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
- e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
- f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
- h) programmazione, progettazione, costituzione, promozione, regolamentazione e gestione delle APEA;
- i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge o da specifiche iniziative regionali in materia;
- j) gestione di incentivi a favore delle imprese, se autorizzati dalla Regione;
- k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
- l) realizzare, con risorse finanziarie proprie o ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della L. n. 448/1998 o da altre fonti finanziarie istituzionali o autorizzate agli scopi, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.
- m) promuovere, anche al di fuori degli agglomerati o delle aree, la prestazione di servizi riguardanti: la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato; la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
- n) riscuotere le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.

- o) La Regione, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al CORAP lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
 - p) Le opere realizzate dal CORAP per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dall'Ente ai quali compete il servizio di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
 - q) Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate il CORAP opera sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle altre Regioni, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma.
3. Il CORAP assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica le norme in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure di evidenza pubblica, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osserva le norme sul procedimento amministrativo.
4. Il CORAP è autorizzato ad attuare ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti autorizzati o delegati.

Articolo 14 – (Sostituzione e integrazioni all'articolo 6 della L.R. n. 24/2013)

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 il comma 1 è così sostituito:
- 1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:*
 - a) il direttore generale;*
 - b) il comitato di programmazione;*
 - c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;*
 - d) l'assemblea generale.*
2. L'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, è integrato dal comma 6-bis
- L'Assemblea generale del CORAP è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati. L'Assemblea generale, secondo le disposizioni statutarie, è competente sui seguenti atti fondamentali:*
- a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;*
 - b) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;*
 - c) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;*

- d) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;*
- e) approva il programma annuale di attività;*
- f) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore generale. Il termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previo apposito decreto del Direttore generale;*
- g) delibera sulla contrazione dei mutui e prestiti;*
- h) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;*

Articolo 15 – (Commissariamento e procedure di liquidazione del CORAP)

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi in cui si configuri la condizione di dissesto economico e finanziario desumibile dai bilanci approvati degli ultimi due esercizi, secondo le procedure dalla L.R. n. 24/2013, in base alla relazione del Revisore, su proposta deliberativa dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, propone ed autorizza il Presidente allo scioglimento degli organi medesimi; egli provvede, con proprio decreto alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.
2. La Giunta regionale, sulla base della verifica del Revisore che constata l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse pubblico, sociale ed economico delle funzioni per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare, il Commissario straordinario:
 - a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;
 - b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

- c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, le reti di comunicazione, gli impianti per l'energia, la depurazione ed i servizi ambientali. Tali beni immobili strumentali all'attività del consorzio rientrano nel patrimonio indisponibile, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
- d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanta una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
- e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
- f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;
- g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
- h) rileva gli investimenti programmati.
4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.
6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione del Dipartimento competente in materia di sviluppo

economico il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.

7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi dei commi 1 e 2.
8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina, con proprio decreto, il Commissario liquidatore.
9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
10. La liquidazione è eseguita ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 267/1942, articoli da 194 a 215, e dalle seguenti norme speciali per la necessità di assicurare l'interesse pubblico esercitato dal CORAP, quale ente pubblico economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 L. n. 317/1991, attraverso il mantenimento e la continuità delle funzioni e delle attività consortili assegnate dalle norme nazionali e regionali.
11. Dalla data del decreto del Presidente cessano le funzioni degli organi del Consorzio di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 24/2013 e il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio disponibile del Consorzio medesimo.
12. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è obbligato alla gestione ed alla salvaguardia del patrimonio indisponibile, connesso e necessario all'esercizio delle funzioni amministrative e normative del Consorzio conferite dalle norme nazionali in materia, dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013.
Il Commissario liquidatore, tenendo conto della natura pubblica dell'Ente, delle funzioni, dei poteri e dell'interesse pubblico normativamente individuato, presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e su esso esercita il controllo attuativo sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni trimestrali di attuazione.
13. Il Commissario liquidatore, dato atto della natura del CORAP di ente pubblico economico, strumentale e dipendente che esercita funzioni pubbliche e poteri

pubblici come conferiti dalle norme nazionali e regionali in materia, presenta, quale allegato e parte integrante del programma di attività, e tenendo conto del quadro normativo nazionale e regionale applicabile al CORAP, un piano di azione che indichi le modalità con le quali garantire l'esercizio delle attività consortili e la continuità delle funzioni pubbliche, l'esercizio dei poteri di natura pubblica ed i servizi di interesse pubblico utilizzando unitariamente i beni, costituenti il patrimonio indisponibile e/o generatore di reddito o di corrispettivi, ai sensi dell'articolo 11, D.L. n. 244/1995, e tutto il personale consortile a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il Presidente della Giunta, a seguito dell'approvazione degli atti presentati dal Commissario liquidatore ed entro i successivi novanta giorni, presenta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del DPR n. 218/1978, una proposta di legge per la definizione delle modalità di esecuzione e di gestione delle funzioni pubbliche e dei poteri di natura pubblica attribuiti dallo Stato alla Regione ed ai Consorzi industriali in materia di infrastrutturazione delle aree industriali e nei vincoli disposti dalla vigente normativa nazionale e regionale al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso a tale materia.
15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
16. Al fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.

Articolo 16 – (Accordo di programma)

1. Al fine dell'attuazione delle attività del CORAP, la Regione provvede alla stipula di accordi di programma e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo.
2. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
3. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
4. L'accordo di programma è costituito da:

- a) una sezione attuativa contenente, per ogni intervento, l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione, del costo complessivo, del fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, delle fonti di copertura finanziaria, dei tempi di attuazione e delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi;
 - b) una sezione programmatica contenente l'elenco degli ulteriori interventi da inserirsi nella sezione di cui alla lettera a) una volta accertatane, da parte dei sottoscrittori, la realizzabilità tecnica, finanziaria e amministrativa.
5. Il CORAP, assume sotto ogni profilo la responsabilità dell'attuazione dell'accordo di programma, nonché degli interventi di propria competenza.

Articolo 17 – (Trasferimenti al CORAP per le infrastrutture)

1. La Regione, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui al quadro normativo nazionale e regionale applicabile al CORAP, è autorizzata ad assegnare al Consorzio trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture con priorità dedicate all'APEA, all'ambiente, alla logistica, all'energia, alla sicurezza ed alle reti e tecnologie digitali e, infine, a quelle dedicate alla urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nelle aree e negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà del CORAP o conferite allo stesso dalla Regione o dallo Stato, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dell'Ente per un congruo periodo di tempo definito sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, anche in seguito all'applicazione dell'articolo 63 della L. n. 448/1998.
4. In caso di commissariamento il CORAP non può essere assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1, tranne i trasferimenti destinati alla manutenzione per garantire la conservazione dei beni e delle infrastrutture.
5. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture che rimangono a carico del CORAP che provvede con l'esazione dei corrispettivi.

6. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Con regolamento regionale, su proposta del CORAP ed approvato dalla Giunta regionale, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 16, e di parametri di priorità per la costituzione del modello APEA e di proporzionalità.

Articolo 18 – (Trasferimenti al CORAP per le infrastrutture locali)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CORAP contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
 - a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
 - b) destinate a imprese non individuabili *ex ante* ovvero infrastrutture non dedicate che il CORAP può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
 - c) gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.
3. Il CORAP può affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
 - b) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le

entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Con regolamento regionale, proposto dal CORAP, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 16, e di parametri di priorità per la costituzione del modello APEA e di proporzionalità.

Articolo 19 – (Sportello ZES Gioia Tauro)

1. All'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è inserito il comma 3-bis:

“Il CORAP, in esecuzione del DPCM del 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" ed in attuazione del DPGR del 25.01.2018, n. 12, "Proposta istituzione Zona Economica Speciale (ZES) Calabria" corredato dal "Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria, adottato nella sua interezza con DPCM del 11 maggio 2018, provvede alla costituzione, presso la UOT di Gioia Tauro, e alla gestione dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" per consentire il coordinamento e l'esecuzione delle procedure attuative del Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria previste per l'area di Gioia Tauro.

Lo "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" è parte integrante del Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", come disposto dalla D.G.R. del 09.08.2016, n. 304. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta congiunta del Dipartimento competente e del CORAP, provvede ad adottare un proprio provvedimento per disporre l'operatività dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro".

Articolo 20 – (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:
 - a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;
 - b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
 - 1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
 - 2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
 - 3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
 - 4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.
2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito *web* del Consiglio regionale.

Articolo 21 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quale contributo per copertura dei costi di gestione quantificati in 3.000.000,00 euro in ciascuna annualità 2019/2021, si provvede con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico al bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 21/12/2018.

Articolo 22 – (Abrogazione di norme)

1. Con la presente legge sono abrogate le seguenti norme:
articolo 1, comma 2, della L.R. n. 38/2001;
articolo 2, comma 3, della L.R. n. 38/2001;
articoli 5; 7; 8; 9; 11; 15 della L.R. n. 38/2001;
articolo 21 e 26 della L.R. n. 38/2001;
articolo 7 della L.R. n. 38/2001;
articolo 7 della L.R. n. 38/2001;

Articolo 23 – (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.